SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 815)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SEGNANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1977

Modificazioni alle norme riguardanti l'organico dei generali di divisione della Guardia di finanza

Onorevoli Senatori. — La legge 2 novembre 1974, n. 546, proposta dai senatori Smurra ed altri il 2 febbraio 1973, ha aumentato da tre a quattro unità ai fini dell'avanzamento l'organico dei generali di divisione della Guardia di finanza ed ha nel contempo elevato da 0,75 l'anno (tre promozioni in un ciclo di quattro anni) le promozioni a tale grado, fatta eccezione per l'anno di entrata in vigore della legge (1974), nel quale le promozioni sono state ulteriormente elevate a due.

La legge è stata approvata in via definitiva dalla Commissione finanze e tesoro della Camera nella seduta del 2 ottobre 1974 dopo un iter travagliato dovuto essenzialmente alla circostanza che nel frattempo era stata approvata la legge 10 dicembre 1973, n. 804, sulla cosiddetta dirigenza militare, la quale all'articolo 3 aveva stabilito per la Guardia di finanza, fermi restando gli organici allora in vigore di tre generali

di divisione, che il numero massimo di tali ufficiali consentito dalle leggi di avanzamento normalizzato non potesse però superare le cinque unità.

Aumentando l'organico valido per l'avanzamento da tre a quattro unità, la Commissione finanze e tesoro avrebbe dovuto contestualmente elevare ad almeno sei unità il numero massimo di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Infatti va ricordato che il numero massimo di cinque unità di cui sopra è stato calcolato in sede di lavori preparatori della legge n. 804 sulla base di un criterio inteso a garantire per tutti i gradi al vertice delle carriere militari (generali di corpo d'armata per l'Esercito, generali di divisione per la Guardia di finanza e per i Carabinieri) almeno due anni di penmanenza nella posizione di soprannumero, semprechè non raggiunti nel frattempo dai limiti di età. E ciò perchè tale periodo di tempo biennale deve

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

considerarsi irriducibile, essendo garantito dalla vigente legge di avanzamento a tutti gli ufficiali posti in soprannumero solo per consentire le promozioni annuali postulate dal sistema dell'avanzamento normalizzato. Quindi per la Guardia di finanza, dato il precedente organico di tre generali di divisione, stabilite tre promozioni ogni quattro anni, cioè 0,75 in media ogni anno, aggiunti ai quattro anni di cui sopra due anni di permanenza massima nel soprannumero, si è avuta la cifra di 4,5 (0,75×6), arrotondata poi nell'articolo 3 della legge n. 804 a cinque unità.

Elevando da tre a quattro l'organico dei generali di divisione ed aumentando ad una unità l'anno le promozioni al grado stesso. pare evidente che occorreva elevare ad almeno sei unità il numero massimo previsto per il grado in questione dall'articolo 3 della legge sulla dirigenza militare. Poichè ciò non è stato fatto contestualmente, il legislatore ha introdotto implicitamente per la sola Guardia di finanza una modifica alla legge di avanzamento comune a tutti gli ufficiali delle Forze armate, nel senso che il periodo di permanenza nella posizione di soprannumero è stato ridotto da due ad un anno, con evidente violazione del noto principio di uguaglianza a parità di situazioni e con grave ingiustificato danno di vari ufficiali interessati, le cui ragionevoli e fondate previsioni di carriera sono state improvvisamente sconvolte e non certo nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

In effetti la Commissione finanze e tesoro della Camera ebbe qualche perplessità nell'approvare il provvedimento, ma, come risulta dal resoconto stenografico della seduta del 2 ottobre 1974, per superare ogni dubbio fu preso atto della dichiarazione del Presidente onorevole La Loggia che nessun ufficiale sarebbe stato danneggiato fino al 1978 e che quindi vi sarebbe stato il tempo di provvedere con successivo provvedimento.

In effetti con il 31 dicembre 1978 si verificherà che il più anziano dei generali di divisione del Corpo dovrà essere congedato per effetto della legge 2 dicembre 1974,

n. 546, con un anticipo di due anni rispetto alla norma, e precisamente un anno prima per avere la legge n. 546 previsto due promozioni al grado di generale di divisione nel solo anno 1974, ed un altro anno per avere la stessa legge mantenuto immutato il numero massimo di cinque unità di cui all'articolo 3 della legge n. 804 del 1973.

Successivamente, a partire dal 31 dicembre 1979, tutti i generali di divisione del Corpo, se non raggiunti nel frattempo dal limite di età, dovranno cessare dal servizio con un anticipo di un anno. Si verificherà cioè, come si è già detto, una sperequazione rispetto all'Arma dei carabinieri, che ha un organico di cinque generali di divisione e di conseguenza otto unità quale numero massimo raggiungibile ai sensi dell'articodo 3 della legge n. 804 del 1973 mediante le procedure dell'avanzamento normalizzato, con una permanenza massima, di norma, di sei anni nel grado, rispetto ai cinque attualmente previsti, di regola, per i parigrado della Guardia di finanza.

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare ha lo scopo di eliminare solo quest'ultima sperequazione di un anno di anticipato congedamento dei generali di divisione della Guardia di finanza, sembrando che risponda agli interessi dell'Amministrazione di non privarsi anzitempo senza giustificata ragione di elementi altamente qualificati, a prescindere dall'esigenza di giustizia di ristabilire, anche talvolta se solo in parte, la situazione nei confronti degli ufficiali più anziani lesi nelle loro aspettative di carriera.

Circa l'impiego degli ufficiali in questione, occorre ricordare che la legislazione in vigore prevede solo che il più anziano dei generali di divisione della Guardia di finanza assuma la carica di comandante in seconda del Corpo. Nulla è invece stabilito nei riguardi degli altri generali, che peraltro sono impiegati dal comandante generale in compiti ispettivi nei limiti delle effettive disponibilità, variabili nel tempo. Infatti, fermo restando l'organico di quattro unità, si potrà avere un quinto ed un sesto generale disponibile se si formano dei sopran-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

numeri in base all'applicazione della legge di avanzamento, il che si verificherà in relazione all'età degli ufficiali, colpiti o meno dal limite di età di anni 64 prima o durante l'eventuale collocamento in soprannumero.

Così, dal prossimo mese di ottobre al mese di dicembre del corrente anno 1977, si avranno solo quattro generali di divisione, pari all'organico. Nel 1978 si avranno cinque generali, di cui uno in soprannumero; nel 1979, qualora fosse operante il presente disegno di legge, si avranno sei generali, di cui due in soprannumero; nel 1980 si tornerà ad avere cinque generali, di cui uno in soprannumero; e così via, in relazione all'età degli ufficiali.

Il generale di divisione eventualmente disponibile nel 1979 o in anni successivi potrà anche essere impiegato a disposizione del Ministro delle finanze per assicurare una maggiore e più stabile collaborazione fra le direzioni generali del Ministero delle finanze ed il comando generale del Corpo ai fini del miglioramento dei metodi di lotta all'evasione tributaria.

Come si è detto, il numero massimo di sei unità sarà raggiunto in effetti solo nel corso del 1979 e successivamente nel 1981: di conseguenza si avrà solo in quegli anni un onere di circa lire due milioni, cui si potrà sopperire con i normali stanziamenti di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il numero massimo dei generali di divisione della Guardia di finanza, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è stabilito in sei unità con decorrenza dal 1º gennaio 1978 in conseguenza della variazione di organico di cui alla legge 2 novembre 1974, n. 546.